



**ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE  
“A.S.PO.L.-ONLUS”**

Via Lussemburgo snc – 09023 Monastir

Tel 3929169556

U.R.L.: <http://www.aspolsardegna.it/>

Mail: [aspolsardegna@gmail.com](mailto:aspolsardegna@gmail.com)

PEC: [aspolsardegna@pec.it](mailto:aspolsardegna@pec.it)

# STATUTO

## Sommario

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI .....                                                                    | 4  |
| ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA .....                                                           | 4  |
| ART. 2 - UTILIZZO DELL'ACRONIMO "ODV" O DELL'INDICAZIONE DI<br>"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" .....  | 4  |
| ART.3 - SCOPO ISTITUZIONALE, ATTIVITÀ E FINALITÀ .....                                                 | 4  |
| TITOLO II NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO.....                                                          | 7  |
| ART. 4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO .....                                                          | 7  |
| ART. 5 - ASSOCIATI .....                                                                               | 8  |
| ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE.....                                                                  | 8  |
| ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....                                                         | 9  |
| ART. 8 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.....                                             | 10 |
| TITOLO III NORME SUL VOLONTARIATO .....                                                                | 10 |
| ART. 9 - DEI VOLONTARI E DELL' ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....                                           | 10 |
| ART. 10 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE .....                                               | 11 |
| TITOLO IV ORGANI SOCIALI .....                                                                         | 11 |
| ART. 11 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE .....                                                              | 11 |
| ART. 12 - L' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI<br>CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO..... | 11 |
| ART.13 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM.....                                                 | 12 |
| ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM.....                                            | 13 |
| ART. 15 - L' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO .....                                           | 13 |
| ART. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA.....                                 | 14 |
| ART. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI<br>FUNZIONAMENTO E DI VOTO .....          | 14 |
| ART.18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO .....                                                      | 15 |
| ART. 19 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA .....                                               | 16 |
| ART. 20 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO<br>DIRETTIVO.....                 | 16 |
| ART. 22 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E<br>FUNZIONAMENTO.....                | 17 |
| ART. 23 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO.....                                                     | 17 |
| ART. 24 - L'ORGANO DI REVISIONE.....                                                                   | 18 |
| ART. 25 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI.....                                                     | 18 |
| TITOLO V I LIBRI SOCIALI .....                                                                         | 19 |



|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART.26 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI.....                                                | 19 |
| TITOLO VI NORME SUL PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI<br>ESERCIZIO..... | 19 |
| ART. 27 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO .....              | 19 |
| ART. 28 - RISORSE ECONOMICHE.....                                                     | 19 |
| ART.29 - BILANCIO DI ESERCIZIO .....                                                  | 20 |
| TITOLO VII SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO<br>.....      | 20 |
| ART.30 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO .....                              | 20 |
| TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI .....                                                 | 21 |
| ART.31 - NORME DI RINVIO .....                                                        | 21 |



# TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

## ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE-DURATA

L'Associazione Sarda Polizia Locale (A.S.PO.L.o.n.l.u.s.) ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, adegua il proprio statuto, e si trasforma nell'Associazione denominata "Associazione Sarda Polizia Locale Organizzazione di Volontariato", di seguito indicata anche come "A.S.PO.L.O DV".

L'A.S.PO.L. ODV ha sede legale nel Comune di Monastir in via Lussemburgo s.n.c., l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della regione Sardegna non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della Regione Sardegna.

L'A.S.PO.L. ODV potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e/o all'estero.

L'A.S.PO.L. ODV ha durata illimitata.

## ART.2 - UTILIZZO DELL'ACRONIMO "ODV" O DELL'INDICAZIONE DI "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'A.S.PO.L. nell'apposita sezione ivi istituita, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Sarda Polizia Locale ODV".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" saranno inseriti nella denominazione sociale poiché l'A.S.PO.L. risulta iscritta al registro regionale, previsti dalla Legge 266 del 1991, e istituito ai sensi della L.R. 13.9.1993, n. 39.

## ART.3 - SCOPO ISTITUZIONALE, ATTIVITÀ E FINALITÀ

L'A.S.PO.L. ODV è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'A.S.PO.L. ODV persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale come meglio di seguito specificate:



- a) organizzazione di giornate di studio, seminari e convegni, sia gratuiti che con compartecipazione alle spese da parte dei partecipanti;
- b) progettazione e organizzazione di corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado in forma diretta o indiretta, concedendo anche a titolo oneroso le attrezzature, di proprietà dall'A.S.PO.L.OVD, utili a tali scopi;
- c) iniziative di raccolta fondi, con contribuzione volontaria dei partecipanti al fine di finanziare quanto previsto fra gli scopi dell'Associazione;
- d) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Sulla scorta delle attività già menzionate, che si suddividono in attività di interesse generale e attività diverse, l'Associazione opera nei seguenti settori:

- a) **attività di interesse generale:** educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b) **attività di interesse generale:** formazione universitaria e post-universitaria;
- c) **attività di interesse generale:** formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
- d) **attività di interesse generale:** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 117/2017;
- e) **attività di interesse generale:** Promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- f) **attività di interesse generale:** Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, o erogazioni in denaro, beni e servizi a sostegno delle persone svantaggiate;
- g) **attività di interesse generale:** Servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- h) **attività di interesse generale:** promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- i) **attività diverse:** insegnamento dell'educazione civica, dell'educazione stradale, e contrasto al bullismo con interventi presso le scuole di ogni ordine e grado;



- j) **attività diverse:** formazione professionale, culturale e tecnica degli operatori di polizia locale e dei dipendenti delle Autonomie Locali;
- k) **attività diverse:** organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio in materia: di educazione civica; polizia amministrativa, polizia annonaria e commerciale; polizia Giudiziaria, Polizia ambientale, polizia stradale.
- l) **attività diverse:** consulenza e prestazione della propria opera e servizio ai comuni, provincie e regioni, ai componenti la Polizia locale e dipendenti delle AA.LL. che lo richiedano, per il miglioramento del servizio dato dai primi e svolto dai secondi, curando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la pubblicazione di periodici o scritti monotematici su argomenti di interesse del settore della pubblica amministrazione con particolare riferimento alla Polizia Locale;
- m) **attività diverse:** aggiornamento e approfondimento professionale sulle materie e sugli argomenti riguardanti la Polizia Locale e le Autonomie locali, tramite l'organizzazione di incontri, dibattiti, seminari e giornate di studio a carattere di formazione professionale, convegni e attività formative anche in modalità E-learning, secondo un calendario annuale;
- n) **attività diverse:** preparazione per neoassuntio partecipanti ai concorsi, presso le amministrazioni pubbliche, nel settore specifico della Polizia locale;
- o) **attività diverse:** promozione di adeguate proposte legislative in ambito regionale, per la risoluzione dei problemi e per operare in modo unitario nell'interesse dei cittadini per ciò che attiene le materie di polizia locale, convivenza e protezione civile;
- p) **attività diverse:** rapporti con enti a livello nazionale, regionale, provinciale e forme associate fra enti o singoli comuni, per lo sviluppo delle comunità locali sotto il profilo delle normative e dei regolamenti che ne disciplinano la vita comunitaria;
- q) **attività diverse:** sensibilizzazione e promozione verso i cittadini dei compiti e delle attribuzioni della polizia locale, affinché gli stessi siano meglio conosciuti;
- r) **attività diverse:** promozione delle attività istituzionale della polizia locale presso gli enti, istituzioni e i cittadini, avendo cura di detenere contatti con Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, sovracomunali e con le altre associazioni che si occupano di formazione professionale nell'ambito delle Autonomie Locali;
- s) **attività diverse:** promozione, di convenzioni e accordi con aziende e enti commerciali per l'agevolazione all'acquisto di prodotti e servizi.
- t) **attività diverse:** organizzazione di attività ricreative, culturali e sociali.

L'A.S.PO.L. ODV persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) investimento nell'ambito dell'educazione a 360° per i ragazzi e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- b) formazione professionale, culturale e tecnica degli operatori di polizia locale e dei dipendenti delle Autonomie Locali;
- c) promozione di adeguate proposte legislative in ambito regionale, per la risoluzione dei problemi, per operare in modo unitario nell'interesse dei cittadini, per ciò che



attiene le materie di Polizia Locale e amministrativa, l'educazione civica e la protezione civile;

- d) intrattenimento di rapporti con enti a livello nazionale, regionale, provinciale e forme associate fra enti o singoli Comuni, per lo sviluppo delle comunità locali sotto il profilo delle regole di convivenza civile nel rispetto delle attività e dei compiti svolti dalla Polizia Locale;
- e) svolgimento di consulenza e prestazione della propria opera e servizio agli Enti fra loro associati, ai componenti la Polizia Locale e ai dipendenti delle AA.LL. che lo richiedano, per il miglioramento del servizio dato dai primi e svolto dai secondi, curando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la pubblicazione di periodici o scritti monotematici su argomenti di interesse nel settore della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alla Polizia Locale e in tutte le materie di competenza di quest'ultima;
- f) organizzazione di aggiornamento e l'approfondimento professionale sulle materie e sugli argomenti riguardanti la Polizia Locale e in tutte le materie di competenza della stessa, e del personale delle autonomie locali, attraverso l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, seminari e giornate di studio a carattere di formazione professionale anche in modalità E-learning.;
- g) organizzazione di convegni e attività formative in campo socioeducativo;
- h) preparazione professionale per partecipanti ai concorsi o neoassunti, presso le amministrazioni pubbliche, nel settore specifico della Polizia locale.
- i) sensibilizzazione e promozione, nei confronti dei cittadini, dei compiti e delle attribuzioni della Polizia Locale, affinché gli stessi siano meglio conosciuti;
- j) diffusione delle attività istituzionale della Polizia Locale presso gli enti, istituzioni e i cittadini, avendo cura di detenere contatti con Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, sovracomunali e con le altre associazioni che si occupano di formazione professionale nell'ambito delle Autonomie Locali;
- k) stipulazione di convenzioni e accordi con aziende ed enti commerciali per agevolare l'acquisto di prodotti e servizi, organizzazione attività ricreative, culturali e sociali, anche attraverso soggiorni vacanza, tornei sportivi, gite e viaggi organizzati;
- l) portare conforto ai più deboli negli ospedali, strutture di detenzione minorile, scuole e contesti urbani degradati.

## **TITOLO II NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

### **ART. 4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

L'ordinamento interno dell'A.S.PO.L.O.D.V. è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'A.S.PO.L.O.D.V..





## **ART. 5- ASSOCIATI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti Locali e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Gli Enti Locali sono rappresentati dal Sindaco, o da un suo delegato individuato fra gli amministratori dell'Ente o i Dirigenti/Responsabili dell'area o del servizio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'assemblea potrà nominare soci onorari:

- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
- b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale.

La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dell'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

## **ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE**

Ai fini dell'adesione all'A.S.PO.L.O.D.V., chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea nonché a partecipare alla vita associativa.

La richiesta di adesione dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.





L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

## **ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'A.S.PO.L.O.D.V., tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- d) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.
- e) di prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'A.S.Po.L.O.DV.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.



L'attività prestata dai soci a favore dell' A.S.PO.L.O.D.V è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

## **ART. 8 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) decadenza, tale ipotesi si verifica nel caso dimancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;
- d) esclusione, tale ipotesi si verifica in caso di:
  - ✓ comportamento contrastante con gli scopi dell' A.S.PO.L.O.D.V.;
  - ✓ persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - ✓ aver arrecato all' A.S.PO.L.O.D.V. danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giornidal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinariadovrà svolgersi entro 30 (trenta) giornidalla data di ricevimento dell'istanza.All'appellante deve essere garantito in Assembleail diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **TITOLO IIINORME SUL VOLONTARIATO**

### **ART. 9 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell' A.S.PO.L.O.D.V. e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L' A.S.PO.L.O.D.V. deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



L'A.S.PO.L.O.D.V. deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **ART.10 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'A.S.PO.L.O.D.V. svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 15% (quindici per cento) del numero dei volontari.

## **TITOLO IV ORGANI SOCIALI**

### **ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **ART.12 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO**



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di cinque deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.S.PO.L.O.D.V. o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'A.S.PO.L.O.D.V..

### **ART.13 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM**

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;



- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **ART.14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM**

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'A.S.PO.L.O.D.V.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'A.S.PO.L.O.D.V., l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **ART.15 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO**

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio,



ogni socio non può avere più di cinque deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'A.S.PO.L. O.D.V..

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 3/10 (tre decimi) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

## **ART.16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per un massimo di 4 (quattro) mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## **ART.17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto anche telematico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente;





in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nel verbale:

- a) che sia consentito, al Presidente del Consiglio, l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti se necessario;

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

## **ART.18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'A.S.PO.L.O.D.V.;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;





- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'A.S.PO.L.O.D.V.;

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

### **ART. 19 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.S.PO.L.O.D.V. e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'A.S.PO.L.O.D.V. e in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'A.S.PO.L.O.D.V. sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

### **ART.20 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;



- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giornidalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

## **ART.22 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO**

L'organo di controllo, qualora nominato dall'assemblea in via facoltativa o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del C.T.S., è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni, l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'A.S.PO.L.O.D.V..

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'A.S.PO.L.O.D.V..

## **ART.23 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di



- corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercitare il controllo contabile;
  - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'A.S.PO.L.O.D.V. rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART.24 - L'ORGANO DI REVISIONE**

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni, l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'A.S.PO.L.O.D.V..

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## **ART.25 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'A.S.PO.L.O.D.V..



I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione(qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## **TITOLO VI LIBRI SOCIALI**

### **ART.26 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI**

L'A.S.PO.L.O.D.V. deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'A.S.PO.L.O.D.V. deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'A.S.PO.L.O.D.V. ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'A.S.PO.L.O.D.V. deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati documenti come previsto dal GDPR 2016/679; il diritto di accesso può essere disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

## **TITOLO VII NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ESUL BILANCIO DI ESERCIZIO**

### **ART.27 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Il patrimonio dell'A.S.PO.L.O.D.V. è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART.28 - RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;



- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) compartecipazione alle spese per l'organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

## **ART.29 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di esercizio è composto da Stato Patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Qualora le entrate dell'A.S.PO.L.O.D.V. siano inferiori al limite previsto dall'art.13, comma 2 del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'A.S.PO.L.O.D.V. redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giornidalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'A.S.PO.L.O.D.V. negli 8 (otto) giornate precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previste dall'art. 48 del C.T.S.

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del C.T.S. il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## **TITOLO VI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

### **ART.30 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto



favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.31 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Con l'adozione del presente statuto, l'assemblea delibera di dare mandato al consiglio direttivo di procedere ad acquisire la personalità giuridica per l'A.S.PO.L. ODV dal momento in cui sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, procedendo all'acquisto della personalità giuridica con trascrizione del presente statuto in atto pubblico notarile, con l'inserimento del capitale minimo di € 15.000,00.

